Legge regionale 02 febbraio 1991 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

**Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Friuli - Venezia Giulia in attuazione dello Statuto speciale di autonomia dall' articolo 20 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e dal Capo II del DPR 19 marzo 1990, n. 70.**

## CAPO I

*Disposizioni in materia di assistenza*

### Art. 1

( ABROGATO )

(2)

Note:
**1** Integrata la disciplina del comma 2 da art. 27, comma 1, L. R. 51/1993

**2** Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.

**3** Comma 2 interpretato da art. 34, comma 1, L. R. 29/1996

### Art. 2

**1.** I beni immobili - ivi comprese le relative attrezzature e pertinenze - di cui alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 4 del DPR 19 marzo 1990, n. 70, sono destinati a finalità sociali e assistenziali.

**2.** A tal fine l' Amministrazione regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici o privati che svolgono istituzionalmente attività sociale e assistenziali.